



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.3.2000 ed emanato con decreto rettorale del 30.3.2000 registrato al n. 198119 e successivamente modificato con D.R. n. 0266014 del 29.12.2009
- VALUTATA l'opportunità di semplificare e di snellire i lavori del Consiglio di Amministrazione rispetto a una corposa attività inerente essenzialmente a materia di ordinaria amministrazione, sono stati individuati alcuni provvedimenti che più opportunamente potrebbero essere ricondotti alla responsabilità dei Dirigenti competenti.
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2015, ha modificato e integrato gli articoli 4,9,11,14 e 15 del Regolamento recante la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica.

DECRETA

è modificato il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Milano

IL RETTORE
F.to Prof. Gianluca Vago



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE SVOLTE CON FINANZIAMENTI ESTERNI NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA.

Articolo 1.

Finalità generali e scopi

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le attività svolte dall'Università degli Studi di Milano, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni, anche su commissione, aventi per oggetto:

- attività di ricerca pura o applicata finanziate da terzi;
- attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
- attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
- analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;
- attività cliniche in campo veterinario;
- cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;

2. Le norme del presente Regolamento concernenti l'attività per conto di terzi si applicano anche alle prestazioni effettuate, mediante intese onerose, dalle strutture dell'Università per conto di altre strutture dello stesso Ateneo. Tali rapporti vengono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati direttamente dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Articolo 2.

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e



scientifiche istituzionali.

2. La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente afferente alle strutture interessate; alle attività può partecipare altro personale docente a ciò disponibile. Le attività di consulenza e le analisi, prove e tarature possono essere affidate anche alla responsabilità di personale tecnico e amministrativo di livello non inferiore al settimo.

3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata, questa può fare ricorso a soggetti estranei all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, ricorrendo alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art.19 commi 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 1996 ovvero ricorrendo al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51, comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero ancora mediante l'accensione di rapporti di prestazione d'opera, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 69 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3.

Determinazione del finanziamento (1)

1. La determinazione del finanziamento e delle tariffe da richiedere per la esecuzione delle attività di cui all'art. 1 deve essere fatta sulla base del progetto predisposto dal responsabile della attività, contenente anche il piano di utilizzo del finanziamento stesso, elaborato secondo quanto indicato nel successivo art. 4, da sottoporre all'approvazione del competente organo collegiale della struttura interessata.

2. L'ammontare del finanziamento deve comunque assicurare la copertura dei:

a) **Costi Vivi**, così individuati:

- spese d'acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- costi per l'impiego dei materiali di consumo;
- costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- costo per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- Quota per assegni di ricerca e/o contratti a tempo determinato;
- Quota per eventuali borse di studio ai sensi dell'art.118 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

b) Quota a favore del personale docente o tecnico amministrativo che partecipa all'esecuzione della prestazione;

c) Costi Indiretti (solo per le attività di ricerca commissionata);

d) Quota a favore del bilancio d'Ateneo;

e) Quota a copertura delle spese generali della Struttura.



3. Ai fini della determinazione del finanziamento vanno tenuti comunque in considerazione, qualora li preveda la normativa di riferimento, i costi ammissibili valutabili nell'ambito dei progetti finanziati o cofinanziati.

4. Nei casi di prestazioni a tariffario vanno inoltre tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni simili da enti pubblici e privati.

5. L'organo collegiale della struttura, nell'approvare il piano di utilizzo del finanziamento, formulato sulla base del progetto dell'attività, e la proposta di contratto o convenzione, dovrà espressamente dichiarare di aver preso in considerazione quanto previsto dal comma 1, di ritenere congruo il finanziamento e che questo assicura la totale copertura dei costi.

Articolo 4.

Modalità di deliberazione (1)

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 1 sono proposti al Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata e debbono essere formulati, di norma, secondo gli schemi tipo approvati dal Consiglio di amministrazione; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

1-Bis. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca, di consulenza e formazione, che rispondono ai seguenti requisiti:

- conformità agli elementi essenziali contenuti negli schemi tipo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- entità del corrispettivo o finanziamento uguale o inferiore 100 mila euro al netto di IVA; (5)

sono proposti al Rettore con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, e sottoscritti dal Rettore, o un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione, che dovrà previamente verificarne la regolarità formale e procedurale.

1-Ter. La stessa procedura è applicata per la stipula dei contratti che regolano la prosecuzione di attività già oggetto di precedente contratto, purché le condizioni risultino invariate o migliorative.

1-Quater. Al fine di consentire una idonea attività di monitoraggio, il competente Ufficio dell'Amministrazione comunicherà al Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale (5) i contratti formalizzati con la procedura di cui sopra, mediante apposito prospetto che evidenzia i seguenti elementi essenziali:

- oggetto del contratto;
- struttura interessata e responsabile scientifico;
- durata;



- corrispettivo e relative modalità di erogazione;
- disciplina dei risultati.

2. La delibera della struttura deve contenere i seguenti elementi:

- * oggetto del contratto o convenzione e descrizione dell'attività;
- * soggetto contraente;
- * responsabili scientifici nell'ambito della struttura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.2 comma 2;
- * decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
- * termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito; se l'esecuzione dell'attività non può esaurirsi entro tale termine, su motivata delibera della struttura il Consiglio di amministrazione può autorizzare una proroga del contratto;
- * indicazione del finanziamento erogato dal contraente, nel rispetto dei limiti inferiori disposti dal presente Regolamento e con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;
- * indicazione delle eventuali forniture di beni o servizi utili allo svolgimento delle attività;
- * modalità di erogazione del finanziamento, che tengano convenientemente conto delle esigenze connesse allo svolgimento delle ricerche e nel rispetto delle norme del presente Regolamento;
- * dichiarazione di congruità del finanziamento, secondo quanto indicato nel precedente art. 3.
- * piano di utilizzo del finanziamento, con l'indicazione delle seguenti voci:

a) Quota a copertura dei costi vivi, con specificazione degli stessi:

- spese d'acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- costi per l'impiego dei materiali di consumo;
- costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- costo per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché di prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- Quota per assegni di ricerca e/o contratti a tempo determinato;
- Quota per eventuali borse di studio ai sensi dell'art.118 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

b) Quota a favore del personale docente o tecnico amministrativo che partecipa all'esecuzione della prestazione;

c) Quota a copertura dei costi indiretti (solo per le attività di ricerca commissionata);



- d) Quota a favore del bilancio d'Ateneo;
- e) Quota a copertura delle spese generali della Struttura.

3. Nel caso di ricerca commissionata ad un Centro di ricerca convenzionato, lo svolgimento della prestazione è subordinato al raggiungimento dell'intesa con la struttura di riferimento ai sensi dell'art.22, punto 2 del Regolamento generale di Ateneo; a tal fine è necessario che alla delibera del Centro sia allegata la deliberazione della struttura di riferimento circa la raggiunta intesa.

Articolo 5.

Criteria di ripartizione dei finanziamenti (1)

1. A seconda della natura della prestazione, le attività su commissione di terzi si distinguono in:

- attività di ricerca, la quale comporta di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo; tale attività può eccezionalmente essere svolta anche presso strutture esterne messe a disposizione dal finanziatore;
- attività di consulenza, la quale comporta di norma un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo e viene di norma svolta individualmente dal soggetto interessato ma può anche comportare il coinvolgimento di personale dell'Ateneo;
- attività di formazione, la quale può essere svolta individualmente dal soggetto interessato, presso strutture del finanziatore ovvero può richiedere l'utilizzazione di locali mezzi, attrezzature e personale dell'Ateneo o di competenze esterne;
- prestazione a tariffario, la quale di norma coinvolge locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo, ma può anche consistere in attività di consulenza.

2. Per le attività di cui al comma precedente, si individuano le seguenti tipologie:

1) ATTIVITÀ DI RICERCA COMMISSIONATA

Per le attività di ricerca commissionata vengono di seguito disciplinate 3 diverse fattispecie, con percentuale di trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo differenziata a seconda dell'ammontare della quota distribuita al personale impiegato nell'attività.

TIPOLOGIA A:

Si definiscono i costi vivi e i costi indiretti legati all'attività di ricerca. (vedi Art. 3)
Una quota non inferiore al 7% del totale del finanziamento viene destinata alla copertura delle spese generali sostenute dalla struttura interessata
Nessuna quota è distribuita al personale.
La trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è pari al 10%.

TIPOLOGIA B:

Si definiscono i costi vivi e i costi indiretti legati all'attività di ricerca. (vedi Art. 3)
Una quota non inferiore al 7% del totale del finanziamento viene destinata alla copertura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

delle spese generali sostenute dalla struttura interessata.

La quota distribuita al personale è minore o uguale al 20%.

La trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è pari al 15%.

TIPOLOGIA C:

Si definiscono i costi vivi e i costi indiretti legati all'attività di ricerca. (vedi Art. 3).

Una quota non inferiore al 7% del totale del finanziamento viene destinata alla copertura delle spese generali sostenute dalla struttura interessata

La quota distribuita al personale è compresa tra il 20% e il 30% (importo massimo distribuibile).

La trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è pari al 20%.

Per le tipologie B e C:

Se tra i costi vivi dell'attività figura l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche e/o è prevista l'attivazione di assegni di ricerca, limitatamente alla quota che questi rappresentano sul totale, la trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è fissata al 13%.

2) ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CON E SENZA UTILIZZO DI STRUTTURE UNIVERSITARIE

- 15% del totale del finanziamento a favore del bilancio universitario;
- almeno il 4,25% del totale del finanziamento alla struttura interessata, a titolo di rimborso delle spese generali da questa sostenute (nei casi di attività di consulenza e di attività di formazione svolta senza utilizzo di strutture universitarie);
- almeno il 5,95% del totale alla struttura interessata, a titolo di rimborso delle spese generali da questa sostenute (nei casi di attività di formazione svolta con utilizzo di strutture universitarie);
- la somma restante deve essere ripartita secondo quanto deliberato dalla struttura interessata, su proposta del responsabile scientifico, coerentemente al piano di utilizzo presentato al momento della approvazione del progetto dell'attività. Nel piano di utilizzo il responsabile dell'attività dovrà, per i finanziamenti che lo consentono, riservare una quota al personale direttamente coinvolto. Nel caso di attività di formazione svolte con utilizzo di strutture universitarie, la quota distribuita al personale non potrà essere inferiore al 6,8% del totale.

3) PRESTAZIONI A TARIFFARIO

Per le prestazioni a tariffario vengono di seguito disciplinate 2 diverse fattispecie, con percentuale di trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo differenziata a seconda dell'ammontare della quota distribuita al personale impiegato nell'attività.

TIPOLOGIA A:

Una quota pari o superiore al 50% del totale è destinata alla copertura dei costi legati all'attività.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Una quota pari al 5% del totale del finanziamento viene destinata alla copertura delle spese generali sostenute dalla struttura interessata.

Una quota inferiore o uguale al 25% del totale è distribuita al personale.

La trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è del 20%.

TIPOLOGIA B:

Una quota pari o superiore al 40% del totale è destinata alla copertura dei costi legati all'attività .

Una quota pari al 5% del totale del finanziamento viene destinata alla copertura delle spese generali sostenute dalla struttura interessata.

Una quota superiore al 25 e inferiore o uguale al 30% del totale è distribuita al personale.

La trattenuta a favore del bilancio d'Ateneo è del 25%.

Articolo 6.

Compensi al personale

1. La quota destinata a compensare il personale docente e tecnico e amministrativo che abbia collaborato alle attività di cui all'art. 1 è ripartita secondo quanto deliberato dall'organo collegiale della struttura interessata, su proposta del responsabile scientifico.

2. Nella ripartizione a favore del personale docente che ha partecipato alle attività disciplinate dal presente regolamento si dovrà tener conto:

- della qualifica del docente;
- del tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
- della responsabilità derivante dalla eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.

3. Nella ripartizione a favore del personale tecnico-amministrativo della Struttura che svolge le attività disciplinate dal presente regolamento si dovrà tener conto degli stessi criteri già enunciati per il personale docente, considerando, ai fini della individuazione delle diverse categorie di personale che collabora alle attività, le seguenti aggregazioni:

- personale di Elevata Professionalità (Cat. EP);
- personale di Cat D;
- personale di Cat C;
- personale di Cat B.

Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere al personale della Struttura che svolge le attività in questione si può tener conto anche dell'impegno che le attività hanno comportato per il restante personale. In questo caso il compenso non potrà superare quanto stabilito per il personale della stessa categoria che ha partecipato direttamente allo svolgimento della prestazione. (2)

4. Nel caso in cui i compensi di cui al presente articolo superino per un singolo dipendente il 90% della retribuzione annua complessiva, sulla quota eccedente viene effettuata una ulteriore trattenuta del 5% a favore del bilancio universitario finalizzata all'incentivazione in pari misura del personale docente e tecnico amministrativo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Articolo 7.

Fondo comune di Ateneo (3)

Il Fondo Comune di Ateneo destina una quota di partecipazione economica a tutto il personale, in considerazione dell'apporto dato da tutti all'acquisizione di entrate proprie per l'Ateneo. Il Fondo Comune di Ateneo sarà alimentato da una quota parte delle somme derivanti annualmente dalle entrate per le attività in conto terzi ai sensi dell'art. 4 Decreto Legge 28/5/1981, n. 255, convertito in Legge n. 391 del 24/7/1981. Il Fondo Comune sarà inoltre alimentato da una quota derivante da ulteriori risorse provenienti dall'utilizzo da parte di terzi di strutture universitarie per eventi e iniziative culturali.

Un'apposita delibera del CdA definirà la ripartizione tra quota destinata al bilancio e quota a favore del Fondo Comune d'Ateneo.

Con successivo regolamento si definiranno i criteri di ripartizione del Fondo tra il personale.

Articolo 8.

Contratti e convenzioni per attività di ricerca

1. L'Università può acquisire da soggetti pubblici o privati, mediante contratti o convenzioni, finanziamenti per lo svolgimento di ricerche che rivestano per la stessa Università un interesse proprio o prevalente rispetto all'interesse del finanziatore ovvero compensi per ricerche commissionate.

2. I contratti o le convenzioni di cui al comma precedente possono prevedere anche che, unitamente a risorse finanziarie, siano forniti dal contraente beni o servizi utili allo svolgimento delle ricerche.

3. Un'apposita clausola degli atti negoziali di cui al presente articolo deve disciplinare il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche, prevedendo:

- nei casi di ricerche che rivestano per la stessa Università un interesse proprio o comunque prevalente rispetto all'interesse del finanziatore, la proprietà dei risultati in capo all'Università, ovvero la comproprietà degli stessi fra i contraenti se, valutate tutte le circostanze e le condizioni del contratto nonché gli apporti finanziari e le altre risorse fornite dall'altro contraente, la condivisione è da ritenere giustificata;
- sempre nei casi di cui al punto precedente, l'indicazione esplicita del diritto dell'Università di pubblicare i risultati della ricerca senza alcun vincolo diverso dalla menzione del contraente quale soggetto che ha contribuito alle ricerche, e fatta salva, nel caso della comproprietà dei risultati, una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di detto diritto nell'eventualità che si debba valutare l'interesse a procedere alla protezione brevettuale dei risultati in discorso;
- nei casi di ricerche commissionate, il regime dei risultati della ricerca, di norma di proprietà del committente, e l'indicazione delle condizioni per la utilizzazione e la pubblicazione degli stessi.

4. Il contratto o convenzione deve altresì disciplinare, con apposita clausola, il caso in cui l'esecuzione della ricerca possa portare alla realizzazione di risultati brevettabili; nella determinazione del contenuto di tale clausola si devono applicare le norme e principi contenuti nel Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di brevetti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

5. Nei casi di ricerche commissionate, il corrispettivo minimo da richiedere al committente è di € 5.200 oltre IVA. Quanto alle modalità di pagamento, se il corrispettivo è di € 5.200, l'intera somma deve essere versata all'atto della stipulazione del contratto; se il corrispettivo è compreso tra € 5.200 e 10.000, almeno il 50% deve essere versato alla stipulazione, mentre il rimanente 50% con altre modalità che tengano in adeguata considerazione le esigenze sottese alla esecuzione della ricerca; infine, se il corrispettivo è di misura superiore a € 10.300, almeno il 30% deve essere versato alla stipulazione del contratto e il rimanente corrispettivo con modalità che tengano sempre conto delle esigenze connesse alla esecuzione della ricerca. Sono fatte salve diverse modalità imposte dalla normativa di riferimento. (4)

Articolo 9.

Contratti e convenzione per attività di consulenza

1. Le prestazioni di consulenza concernono studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione.

2. Le prestazioni di consulenza sono fornite sulla base di contratti o convenzioni il cui corrispettivo minimo a carico del committente non può essere di norma inferiore a € 2.500 (5); le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dalla struttura interessata previa adeguata valutazione delle esigenze connesse alla esecuzione della prestazione.

3. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del committente alla stessa o ad altra struttura universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.

4. Le attività di consulenza di norma non portano al raggiungimento di risultati brevettabili; nondimeno, in casi particolari, quando, in considerazione della natura dell'attività, è ragionevole il dubbio circa l'impossibilità che si ottengano risultati degni di protezione brevettuale, nel contratto deve essere inserita una clausola che, in osservanza delle norme e principi contenuti nel Regolamento universitario in materia di brevetti, protegga adeguatamente gli interessi dell'Università.

5. Il committente può utilizzare i risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, se tale utilizzazione è espressamente prevista in contratto.

Articolo 10.

Contratti e convenzione per attività di formazione

1. Le prestazioni di attività di formazione concernono la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione e a tirocini che impegnino il personale dell'Università ed eventualmente anche docenti esterni, utilizzando fondi messi a disposizione da soggetti pubblici privati, con o senza il contributo degli stessi soggetti formandi, nonché ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Le prestazioni di cui al presente articolo non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività proprie dell'Ateneo ovvero configurarsi in forme tali da nuocere all'immagine dell'Università.

3. Le prestazioni di cui al presente articolo sono fornite sulla base di contratti o convenzioni che possono prevedere l'impegno individuale del docente con o senza il coinvolgimento di locali, mezzi, attrezzature e personale appartenenti all'Università; le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dalla struttura interessata, sulla base di un'adeguata valutazione delle esigenze connesse all'esecuzione della prestazione.

4. Se per l'esecuzione della prestazione sono previste anche docenze esterne all'Università, in particolare da retribuire secondo tariffari inderogabili stabiliti dalla normativa di riferimento, gli importi destinati a tali docenze devono essere indicati esplicitamente nel piano di utilizzo del finanziamento di cui all'art. 4.

Articolo 11.

Prestazioni a tariffario per analisi, prove e tarature

1. Si intendono per analisi, prove e tarature a tariffario le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.

2. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato dal tariffario definito dall'organo collegiale della struttura interessata, in base a una delibera predisposta secondo gli elementi indicati nell'articolo 4, in quanto applicabili, e approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'adeguamento dei tariffari, proposto con delibera motivata dell'organo collegiale della struttura interessata, è disposto con decreto del Rettore. (5)

3. Sono assoggettate alla disciplina del presente articolo le prestazioni cliniche in campo veterinario.

Articolo 12.

Cessione di risultati di ricerca

1. Si intende per cessione di risultati di ricerca il trasferimento ad un acquirente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca di cui l'Università abbia la piena disponibilità.

2. I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione di risultati di una ricerca al responsabile della ricerca stessa.

3. L'organo collegiale della struttura delibera sulla proposta di cessione determinando il corrispettivo - da versare in un'unica soluzione all'atto della cessione - secondo quanto indicato nei precedenti articoli 3 e 4, in quanto applicabili.

4. Nella delibera della struttura deve essere sempre dichiarato se la ricerca che è oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione; in caso affermativo, alla delibera deve essere allegata copia dell'atto contrattuale ovvero debbono esserne precisati gli estremi, ed inoltre deve essere acquisita nel verbale l'attestazione del Direttore, sotto la sua personale responsabilità, che la cessione è compatibile con le clausole di tale contratto.

5. Il contratto di cessione è definitivamente approvato dal Consiglio di amministrazione e stipulato dal Rettore o da un suo delegato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

6. In caso di risultati brevettabili, alla cessione si devono applicare norme e principi contenuti nel Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di brevetti.

Articolo 13.

Clausole penali

1. Qualora i contratti o le convenzioni di cui al presente regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell'Università, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.

2. Le eventuali penali graveranno comunque sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell'Università, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Articolo 14.

Convenzioni per collaborazione scientifica e/o didattica

1. L'Università può stipulare convenzioni per sviluppare ricerche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, ovvero al fine di avvalersi di strutture, attrezzature e servizi extrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività di supporto alla didattica universitaria.

2. Le convenzioni per collaborazione scientifica vengono attuate sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Università e del contraente. Tali convenzioni possono altresì prevedere un contributo finanziario da parte del contraente; in questo caso il finanziamento introitato viene ripartito secondo quanto indicato nell'art. 5 del presente Regolamento.

3. Un'apposita clausola della convenzione deve regolare il regime dei risultati della collaborazione, prevedendo il rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale tra le parti per il caso in cui i risultati stessi siano brevettabili.

4. La convenzione deve prevedere, in particolare, il diritto dell'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salva una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di tale diritto nel caso in cui si debba valutare l'interesse a procedere alla brevettazione dei risultati stessi.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono proposte con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata e debbono essere formulate, di massima, secondo lo schema tipo, approvato dal Consiglio di amministrazione.

6. La delibera della struttura deve contenere i seguenti elementi:

- * ricerca o programma di ricerche oggetto della convenzione, unitamente alla indicazione, nel caso in cui sia prevista attività di supporto alla didattica, dei corsi di studio interessati;
- * indicazione del soggetto contraente, con un'ampia e dettagliata descrizione delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione. Nel caso in cui si tratti di svolgere attività didattica è necessaria una attenta valutazione da parte delle strutture universitarie interessate in ordine alla



adeguatezza delle strutture e delle competenze messe a disposizione. Se il contraente è un ente privato, alla delibera deve essere allegato l'atto costitutivo, lo statuto ed eventualmente il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, a meno che si tratti di ente o società ampiamente nota;

- * indicazione dei responsabili scientifici delle ricerche nell'ambito della struttura;
- * decorrenza della convenzione, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
- * termine di scadenza della convenzione, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito; se lo svolgimento delle attività non può esaurirsi entro tale termine, su delibera motivata della struttura il Consiglio di amministrazione può autorizzare una proroga della convenzione;
- * indicazione del finanziamento eventualmente erogato dal contraente, con specificazione delle modalità di pagamento e con annesso piano di utilizzo del finanziamento elaborato sulla base degli elementi indicati nell'art. 4 del presente Regolamento.

7. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione e stipulate dal Rettore o da un suo delegato.(5)

8. Le convenzioni che non comportino per l'Ateneo impegni di spesa, di spazi e di personale, proposte dall'organo collegiale della struttura interessata sulla base, di norma, dello schema-tipo definito dal Consiglio di amministrazione, sono verificate dal Dirigente della struttura amministrativa competente e stipulate dal Rettore o da un suo delegato. Al fine di consentire una idonea attività di monitoraggio, la struttura amministrativa competente provvede, con cadenza quadrimestrale, a presentare al Consiglio di amministrazione una relazione concernente le convenzioni stipulate ai sensi del presente comma, evidenziandone gli aspetti più salienti. (5)

Articolo 15.

Convenzioni quadro

1. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgono tutta l'Università ovvero parti rilevanti della stessa, da attuare nel medio o lungo periodo, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici accordi.

2. Tali convenzioni devono indicare le finalità ed i settori oggetto della collaborazione e prevedere di norma la costituzione di una commissione paritetica tra le parti che vigili sulla loro attuazione; deve inoltre essere definito il regime degli eventuali risultati scientifici conseguiti in collaborazione tra le parti, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, stabilendo comunque il diritto dell'Università alla pubblicazione dei risultati, salvo una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di tale diritto nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi.

3. Nell'ambito della convenzione quadro, è altresì possibile prevedere l'attribuzione alle strutture universitarie coinvolte dell'incarico di svolgere attività di ricerca o consulenza a favore del contraente, attività che dovranno essere disciplinate da accordi da stipularsi nel rispetto delle norme del presente Regolamento.



4. Le convenzioni quadro sono proposte con delibera dell'organo collegiale delle strutture interessate e debbono essere formulate, di norma, secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio di amministrazione. Tali convenzioni, verificate dal Dirigente della struttura amministrativa competente, sono stipulate dal Rettore o da un suo delegato. Al fine di consentire una idonea attività di monitoraggio, la struttura amministrativa competente provvede, con cadenza quadrimestrale, a presentare al Consiglio di amministrazione una relazione concernente le convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo, evidenziandone gli aspetti più salienti. (5)

Articolo 16.

Utilizzo del nome e/o del logo dell'Università a scopo pubblicitario

1. Nei contratti che regolano l'attività svolta dall'Università con finanziamenti esterni, deve essere sempre inserita una clausola che vieta l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università a scopi pubblicitari, anche se collegato all'oggetto di tali atti.

2. L'utilizzo del nome e/o del logo universitario per scopi pubblicitari potrà essere consentito mediante apposita convenzione, inserita o aggiunta all'atto principale, che sia stipulata nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per l'utilizzo del nome e/o del logo dell'Università a scopo pubblicitario.

Articolo 17.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica ai contratti o convenzioni stipulati con l'Unione Europea o con altri organismi comunitari, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali comunitari, e fatti salvi gli adeguamenti previsti per questa particolare categoria di atti.

2. Il presente Regolamento si applica altresì ai contratti relativi alle sperimentazioni cliniche di farmaco effettuate sotto la responsabilità di personale universitario, fatte salve le diverse disposizioni relative a tali atti, con particolare riferimento al rimborso prioritario dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria ove si svolgono le attività.

3. Le convenzioni per l'utilizzo di strutture sanitarie al fine della formazione pre laurea e post laurea nell'area medica, restano disciplinate dalle norme di legge, regolamentari e convenzionali ad esse inerenti.

4. Restano altresì disciplinate dalle specifiche norme di legge e regolamentari le convenzioni stipulate tra Università e datori di lavoro pubblici e privati ai fini di consentire lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a laureandi e laureati.

5. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

6. La materia di cui al presente Regolamento rientra negli ambiti prioritari di esame da parte del Nucleo di Valutazione, anche al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati.

7. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, e viene emanato con decreto rettorale.

Note:

- (1) articolo modificato con Decreto Rettoriale n. 0266014 del 29.12.2009
- (2) punto aggiornato in conseguenza dell'entrata in vigore del CCNL 1998-2001
- (3) articolo reintrodotta con Decreto Rettoriale n. 0266014 del 29.12.2009
- (4) cifre aggiornate con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16.7.2002
- (5) articoli modificati e integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.1.2015